

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44

Categoria X Classe I

OGGETTO: Approvazione del nuovo regolamento per l'installazione e l'esercizio di antenne radio base per telefonia mobile.

L'anno **2014** e questo giorno **30** del mese di **luglio** alle ore **19,30** nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 25.07.2014 n. 9447 si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Avv. **Giuseppina Chianese**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° **10** ed assenti, sebbene invitati, n° **7**

1. BRASIELLO Vincenzo – Sindaco				<i>presente</i> [X] <i>assente</i> []			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LANDOLFO Giovanni	X		10.	D'APONTE Carmine	X	
3.	DI BERNARDO Gaetano		X	11.	DE SANTIS Giovanni Pietro	X	
4.	MIELE Guido		X	12.	RENNELLA Angelo		X
5.	CIMMINO Hermine		X	13.	FACCENDA Tammaro	X	
6.	CHIANESE Giuseppina	X		14.	BRISSETTI Gennaro	X	
7.	MERENDA Alessandro	X		15.	RUGGIERO Giovangiuseppe		X
8.	GERVASIO Tammaro		X	16.	IOVINE Pasquale	X	
9.	CHIARIELLO Antonio	X		17.	D'ERRICO Arcangelo		X

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Michele Sanseverino, Angelo Cimmino, Valeria Serafino, Giuseppe Amoruso, Luisa Tessitore;

Giustificano l'assenza i Signori: Ruggiero e Cimmino

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa VANIA DE COCCO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa quindi a trattare il sesto punto iscritto all'ordine del giorno: «*Approvazione del nuovo regolamento per l'installazione e l'esercizio di antenne radio base per telefonia mobile*».

Interviene l'assessore Serafino, la quale, nel segnalare che il regolamento, per un mero errore materiale, all'art. 13, inerente le sanzioni amministrative, non riporta la quantificazione delle sanzioni da applicare, precisa che al comma 2 deve essere inteso di Euro 25.000,00; al comma 4 di euro 25.000,00 ed al comma 5 di euro 50.000,00 e, pertanto, propone di emendare il regolamento da approvare con l'inserimento delle cifre sopra indicate.

Interviene il consigliere Landolfo, il quale dichiara il voto contrario del proprio gruppo al regolamento proposto in quanto le previsioni regolamentari risultano contrarie alla legge.

Interviene il consigliere Merenda, il quale espone che l'Ente risulta soccombente in un giudizio dinanzi al TAR avendo applicato un regolamento conforme alle previsioni di legge. Con questo nuovo regolamento, si è riportata la disciplina nell'alveo della legalità, individuando aree che l'Ente ritiene sensibili. Oggi non si parla più di distanze ma di tempi di esposizione alle frequenze.

Il consigliere Landolfo chiede se anche lo stadio, bene pubblico, sia da considerare area sensibile.

Il consigliere Merenda afferma che nel regolamento si parla di aree di particolare interesse pubblico. Il Consiglio potrebbe, se lo ritiene, considerare anche lo stadio area sensibile, anche se il tempo di esposizione alle frequenze per chi frequenta quel luogo non è certo superiore alle 8 ore.

Propone 5 minuti di sospensione per un maggior approfondimento in merito alla presente questione.

Il Presidente pone ai voti la proposta del consigliere Merenda che ottiene 8 voti favorevoli, 2 contrari (Landolfo, Iovine). La seduta viene sospesa alle ore 22,25.

Alle ore 22,30 la seduta riprende. All'appello risultano presenti 10 – assenti 7 (Di Bernardo, Miele, Cimmino, Gervasio, Rennella, Ruggiero, D'Errico).

Interviene il consigliere Merenda, il quale precisa che per la Maggioranza la proposta rimane invariata.

Interviene il consigliere Iovine, il quale si dichiara perplesso per la faciloneria con cui si è affrontata la questione. Si discute della salute dei cittadini e non si è fatto un incontro con l'ARPAC, con l'ASL. Secondo il consigliere Merenda bisogna capillarizzare le antenne sul territorio, per cui a breve ci saranno antenne dappertutto. Di fronte a questo argomento tutto il Consiglio dovrebbe essere compatto perché si tratta di tutelare la salute dei cittadini. Chi controlla le emissioni? La commissione composta di quattro consiglieri? Propone l'immediato ritiro del regolamento per fare uno studio serio con persone competenti sull'argomento.

Interviene il consigliere Merenda, il quale dichiara di non sopportare strumentalizzazioni sulla salute dei cittadini. Sono stati fatti incontri con forze politiche, cittadini esperti dell'argomento. Il regolamento prevede il coinvolgimento di consiglieri, funzionari, cittadini esperti, funzionari dell'ARPAC, funzionari dell'ASL, in particolare per la redazione del piano di localizzazione delle antenne. Questo è uno strumento fondamentale per evitare l'anarchia, l'insediamento sul territorio di antenne senza regole e criteri.

Interviene il Sindaco il quale sostiene che quello proposto è un regolamento molto restrittivo rispetto agli interventi che potrebbero essere consentiti dalle leggi, per cui l'Ente corre ancora il rischio di essere soccombente in altri giudizi che dovessero insorgere.

Interviene il consigliere Iovine il quale sostiene che anche in commissione aveva espresso il proprio parere contrario per le ragioni prima esposte, ma anche perché non è soddisfatto della competenza tecnica di chi ha redatto il regolamento. Sostiene che questo regolamento è indecente e sembra fatto solo perché ci sono ricorsi di operatori commerciali, non perché ci si preoccupa della salute dei cittadini.

Interviene il consigliere Merenda, il quale precisa che il regolamento era già allo studio prima del ricorso dell'operatore economico.

Non essendovi ulteriori interventi il Presidente passa alla votazione.

Il Presidente pone a votazione prima l'emendamento proposto dall'assessore Serafino.

Presenti 10; con voti favorevoli 8, contrari 2 (Landolfo, Iovine), resi per alzata di mano, l'emendamento viene approvato.

Il presidente pone ai voti la proposta deliberativa, ossia l'approvazione del regolamento, come emendato.

Presenti 10; con voti favorevoli 8, contrari 2 (Landolfo, Iovine), resi per alzata di mano:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisito sulla stessa il prescritto parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito delle votazioni:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto e che il regolamento approvato è quello che risulta emendato con la proposta dell'assessore Serafino.



COMUNE DI GRUMO NEVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

Via G. Amendola, 2 - c.a.p. 80028 - Tel. 081/832.71.11 - Fax 081/505.61.12

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente : *Ass.re LL.PP. arch. Valeria Serafino*

Oggetto: approvazione del nuovo regolamento per l'installazione e l'esercizio di antenne radio base per telefonia mobile.

Premesso

- L'Amministrazione Comunale è dotata di Regolamento per l'installazione, la modifica e l'adeguamento di impianti per la telefonia mobile approvato con delibera di C.C. n. 40 del 23/10/2000;
- Che in particolare il precitato regolamento prevede all'art. 2 "PRESCRIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE" che l'installazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche è consentita, salvo diversa disposizione del PRG, al di fuori delle Z.T.O., e delle aree adibite dal PRG ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico, nelle aree sensibili, quali asili nidi scuole etc. Inoltre prevede che nelle rimanenti aree i tralicci devono sottostare ad una distanza minima di mt. 200,00 dalle residenze e di mt. 300,00 dalle strutture pubbliche quali asili, scuole etc.;
- Che in data 16/09/2003 è entrato in vigore il nuovo Codice delle Comunicazioni d.lgs.vo n. 259/2003 del 01/08/2003 come modificato dal d.lgs.vo n. 70/2012. Tale disciplina, prevede all'art. 86 comma 3 che le "infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
- Che per effetto della sopravvenuta normativa si ritiene necessario adeguare il vigente regolamento con particolare riferimento alla localizzazione delle stazioni radio base sul territorio comunale ed all'esigenza di provvedere alla redazione di un adeguato piano di localizzazione delle precitate strutture;
- Che all'uopo è stato redatto un nuovo regolamento che recepisce la disciplina del codice delle comunicazioni e regola l'installazione e l'esercizio delle stazioni radio base per telefonia mobile sul territorio comunale;

Ritenuto provvedere all'approvazione del regolamento di installazione e l'esercizio delle stazioni radio base per telefonia mobile,

PROPONE

- di approvare il nuovo regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio delle stazioni radio base per telefonia mobile, redatto dall'Ufficio Tecnico e costituito da n. 15 articoli;
- di dare atto che le richieste di autorizzazione e/o SCIA relative alla installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, devono essere conformi alla disciplina del regolamento;
- di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico le funzioni del Responsabile del Procedimento e l'attuazione degli adempimenti consequenziali previsti per legge.

VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000

Il 24-7-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(perito edile Salvatore Flagiello)



COMUNE DI GRUMO NEVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ___ del __.__.____
(In grassetto le modifiche proposte ed approvate con l'emendamento)

Sommario

CAPO I.....	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Finalità e obiettivi del regolamento.....	3
CAPO II.....	4
Art. 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti	4
Art. 4 –Aree sensibili	5
Art. 5 – Catasto degli impianti	5
Art. 6 - Gruppo di valutazione	5
Art. 7 – Programma di localizzazione.....	6
CAPO III	7
Art. 8 – Procedura autorizzativa.....	7
1)Impianti di telefonia – Stazioni Radio Base.....	7
2)Impianti Mobili su carrello, Impianti Provvisori	8
3)Impianti di altri enti pubblici.....	9
4)Messa in esercizio	9
CAPO IV	9
Art. 9 – Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti	9
CAPO V	10
Art. 10 – Azioni di risanamento	10
Art. 11 – Rilocalizzazione degli impianti.....	10
CAPO VI.....	10
Art. 12 – Funzioni di vigilanza e controllo.....	10
Art. 13 – Sanzioni amministrative.....	11
CAPO VII.....	11
Art. 14 – Partecipazione ed informazione	11
Art. 15 – Entrata in vigore.....	11

CAPO I

Art. 1 - Ambito di applicazione

1) Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" n.36 del 22.2.2001, della Legge Regionale 24.11.2001 n°14 e Delibera di Giunta Regionale n. 3202 del 5 luglio 2002 come modificata ed integrata con Delibera n. 2006 del 30 maggio 2003 (Linee guida per l'applicazione della Legge Regionale n. 14/01); e ai sensi:

- dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali);
- del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana");
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz");
- del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) il quale dispone, all'art. 87, comma 1, che l'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, viene autorizzata dagli Enti locali;
- degli art. 114 e 117 della Costituzione e delle relative disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, in materia di potestà regolamentare dei comuni.

2) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Grumo Nevano, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio ed il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni.

3) Per impianto di telefonia mobile si intende l'impianto di telecomunicazione (stazioni radiobase) avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza.

Art. 2 - Finalità e obiettivi del regolamento

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare a quanto previsto dalla Legge Regionale 24 novembre 2001 n° 14, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- 1) tutela della salute umana dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- 2) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- 3) minimizzazione, a seguito di realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio e dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- 4) riqualificazione delle aree anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- 5) riduzione del numero complessivo di siti, nel rispetto dei limiti di esposizione al campo elettromagnetico, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico e con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti;
- 6) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comunali o quantomeno all'interno di siti di proprietà comunale;

7) I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità che devono rispettare le emissioni elettromagnetiche generate dagli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile come definiti all'art. 3 della legge quadro n.36 del 22/02/2001 sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003. Il valore di attenzione, che costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine, deve essere rispettato in tutti i locali del fabbricato, ivi inclusi solai e sottotetti, con la sola eccezione di quegli ambienti per i quali il gestore abbia fornito documentazione comprovante l'impossibilità per la popolazione di permanervi per oltre quattro ore giornaliere. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate dalle norme CEI. L'Amministrazione Comunale esercita, avvalendosi, ove necessario, del supporto tecnico di ARPAC, attività di vigilanza e controllo sugli impianti, affinché sia assicurato il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, siano perseguiti gli obiettivi di qualità e siano rispettate le disposizioni del presente Regolamento.

8) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Per il raggiungimento di tali scopi i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 punto 3, debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

CAPO II

Art. 3 - Criteri per la localizzazione degli impianti

1) Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture nella realizzazione di reti indipendenti, l'Amministrazione comunale predispone un Piano di Localizzazione, dopo 90 gg dall'approvazione del regolamento, di riferimento per le installazioni di telefonia mobile, individuando le aree ove privilegiare l'installazione di impianti per la telefonia mobile di più Gestori presso un unico sito, fermo restando il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente.

2) La scelta di concentrare impianti presso un unico sito, valutata in considerazione della loro collocazione e tipologia, tiene conto dell'esigenza di evitare incrementi significativi dei livelli di campo elettromagnetico.

3) Le aree o gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione o altri enti pubblici, ad esclusione dei sensibili di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono da considerarsi aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti e quindi preferenziali.

4) L'installazione di apparati di telecomunicazione sugli immobili di proprietà pubblica è regolata da una apposita convenzione, contenente la definizione di un canone d'affitto da valutare in sede di progetto.

5) La scelta di installare apparati di telecomunicazioni su immobili di proprietà privata comporterà per i proprietari degli immobili l'applicazione dell'IMU nella misura massima;

6) Nelle more della redazione del piano di localizzazione di cui al comma 1, gli impianti devono essere, preferibilmente e compatibilmente con le esigenze del gestore, localizzati in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:

- Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);

• Altre aree o fabbricati solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della azione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale. L'insufficienza della copertura dei servizi deve essere attestata e giustificata dal gestore richiedente l'impianto.

7) L'eventuale installazione degli impianti di cui si tratta in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata dal gestore. In ogni caso non è consentita l'installazione degli impianti nei siti sensibili di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

8) Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

9) Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

10) Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a. privilegiare, nella scelta del sito, aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza della popolazione;

11) Il Comune privilegia soluzioni progettuali che, in accordo con i gestori, potranno essere adottate per minimizzare l'impatto visivo di detti impianti.

Art. 4 – Aree sensibili

Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili; è pertanto stabilito, nei siti sensibili, il divieto di superare i $\frac{3}{4}$ dei valori di attenzione indicati dall'allegato B tabella 2 del D.P.C.M. 8/07/2003 (Decreto applicativo della Legge 36/2001). Sono considerati siti sensibili:

• strutture per l'infanzia di ogni ordine e grado (scuole materne, asili nido, micronidi), regolarmente autorizzate;

• le scuole elementari medie e superiori,

• le attrezzature per l'assistenza alla maternità, all'infanzia ed all'età evolutiva;

• le attrezzature per l'assistenza agli anziani;

• le attrezzature per l'assistenza ai disabili;

• gli ospedali ed altre strutture adibite alla degenza

• parchi giochi pubblici e aree pubbliche o immobili di particolare tutela e attenzione.

Gli impianti esistenti nelle aree sensibili che non rispettino i criteri di cui sopra, devono essere rilocalizzati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5 – Catasto degli impianti

1) L'Amministrazione Comunale istituisce il catasto degli impianti per telecomunicazioni.

2) Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente le schede tecniche dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi.

3) Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda identificativa che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi all'autorizzazione, compresi i pareri ARPAC ed Asl, i controlli effettuati ed i relativi risultati.

4) L'Ufficio tecnico comunale cura il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale. Detta mappa deve essere

costantemente aggiornata e resa disponibile sul sito internet del Comune e comunque consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 6 - Gruppo di valutazione

1) Per un'efficace valutazione della programmazione, per garantire l'ottimizzazione degli interventi proposti e la corretta valutazione di tutte le problematiche inerenti la materia, dopo l'approvazione del presente regolamento sarà istituito un Gruppo di Valutazione degli impianti per la Telefonia mobile.

2) Il Gruppo di Valutazione è composto da:

- a) Assessore all'Ambiente e dall'Assessore all'Urbanistica e Edilizia Privata;
- b) Il Dirigente del Settore Ambiente - Urbanistica e Edilizia Privata o suo Funzionario appositamente delegato;
- c) Un funzionario in rappresentanza dell'ARPAC;
- d) Un funzionario in rappresentanza dell'ASL;
- e) Un rappresentante delle associazioni presenti sul territorio ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico, designato dal Consiglio Comunale su indicazione delle Associazioni medesime;
- f) Un rappresentante dei Comitati cittadini attivi sulla materia, ufficialmente costituiti, designato dal Consiglio Comunale su indicazione dei Comitati medesimi;
- g) Un Consigliere Comunale di maggioranza e uno di opposizione espressi dal Consiglio Comunale;
- h) Del Gruppo di Valutazione potranno far parte, senza diritto di voto, anche, uno o più esperti in pianificazione di impianti di cui all'articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro e/o collaborazione con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune.

3) I Componenti del Gruppo di Valutazione, nominati dal Consiglio Comunale, restano in carica per tutta la durata della legislatura;

4) il Gruppo di Valutazione è presieduto dal Dirigente del Settore Ambiente - Urbanistica e Edilizia Privata che provvede, altresì, alla sua convocazione;

5) le deliberazioni del Gruppo di Valutazione sono validamente assunte a maggioranza dei presenti, con la presenza obbligatoria del Presidente e dei rappresentanti ARPAC e ASL.

6) Il Gruppo di Valutazione ha il compito di:

- a) Valutare i piani annuale di sviluppo delle reti presentati dai gestori di impianti di telefonia mobile entro il 31 Dicembre di ogni anno ;
- b) verificare il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
- c) esprimere un parere non vincolante in merito al Piano di Localizzazione di cui all'art. 3, sulla base dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5;

7) Il Gruppo di Valutazione, al fine di favorire una razionale distribuzione dei nuovi impianti ed di un riordino delle installazioni esistenti, con particolare riguardo a quegli impianti localizzati in aree o siti puntuali di attenzione, promuove incontri con i gestori di reti della telefonia mobile;

Art. 7 - Programma di localizzazione

Il Consiglio Comunale approva annualmente un Programma di localizzazione degli impianti tenuto conto delle strutture preesistenti e delle proposte dei Gestori.

1) I Gestori di reti per la telefonia mobile che intendono installare impianti nel territorio comunale, sono tenuti a presentare al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, una proposta di localizzazione e di installazione dei nuovi impianti, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche degli impianti, su supporto cartaceo e in formato digitale (pdf e dwg) che dovrà essere corredata da:

- planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;

- planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni dell'art. 3;
 - ubicazione esatta dell'impianto;
 - il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con l'indicazione caratteristiche dimensionali, di installazione e di irradiazione (diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e verticale, altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna, potenza massima immessa in antenna, ecc.);
 - relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili
- 2) Il Programma di localizzazione dovrà essere presentato entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, con le modalità ed i contenuti previsti dalle direttive regionali o da eventuali disposizioni successive;
 - 3) Ogni Programma presentato, viene depositato presso la segreteria comunale per 30 giorni consecutivi, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione;
 - 4) Dell'avvenuto deposito deve essere data comunicazione mediante avviso affisso all'albo pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune nonché inviato per conoscenza a tutti i gruppi politici rappresentati nel Consiglio Comunale;
 - 5) Entro il termine di deposito sarà possibile formulare osservazioni da parte di chiunque, titolari di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati;
 - 6) E' data facoltà ai singoli Gestori proporre, entro lo stesso termine, una proposta di aggiornamento, manutenzione, riduzione, rinnovo oppure sostituzione degli impianti esistenti;
 - 7) Qualora uno o più Gestori non presentino una proposta di localizzazione dei nuovi impianti, entro il termine di cui sopra, le richieste di installazione non potranno essere accolte;
 - 8) Il Programma di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica a tutti i Gestori proponenti ed è adeguatamente pubblicizzato;
 - 9) Tutti i dati raccolti dal Comune, ARPAC e ASL, saranno inviati annualmente alla Regione Campania;
 - 10) Dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Giunta, previa consultazione dei gestori, provvede all'approvazione del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica, individuando le zone di saturazione nelle quali sarà vietata l'installazione di nuovi impianti e sarà stabilita, di concerto con i soggetti gestori, la delocalizzazione di una parte degli impianti al fine di ridurre l'esposizione alle onde elettromagnetiche;
 - 11) Il Programma approvato ha validità di 12 mesi.

CAPO III

Art. 8 – Procedura autorizzativa

1) Impianti di telefonia – Stazioni Radio Base

L'installazione e le modifiche degli impianti di telefonia mobile, sono soggette a SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività) secondo la normativa vigente in materia edilizia e di telecomunicazioni. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.

La SCIA dovrà essere integrata:

- a) con una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del presente Regolamento, contenente:
 - indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
 - tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
 - tipologia di utilizzo dell'impianto;
 - caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente;

- costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
 - direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento o, in alternativa, potenza complessiva massima per ogni sistema implementato per ogni direzione di puntamento;
 - caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;
 - massima potenza ammessa in antenna;
 - massima potenza irradiata;
 - canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza;
 - misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico;
 - valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto, tenendo conto della massima potenza irradiabile.
- b) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico;
- c) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala di rappresentazione, in pianta ed in sezione, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.
- d) con il parere di ARPAC che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni;
- e) con eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.

Il parere di ARPAC di cui al precedente punto d) è espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in conformità a quanto disposto dall' articolo 87 del decreto legislativo 259/2003;

Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al presente paragrafo, ad esclusione del parere favorevole di ARPAC, non sia allegato alla SCIA, il Comune ne chiede la trasmissione entro trenta giorni, notificando contemporaneamente l'ordine motivato di non effettuare l'intervento.

2) Impianti Mobili su carrello, Impianti Provvisori

I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando le motivazioni della richiesta fuori dai programmi annuali di localizzazione.

Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrello o impianti provvisori necessita del parere ARPAC.

La durata massima di tali installazioni non può essere superiore al soddisfacimento dell'esigenza temporanea che le motiva e comunque non superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l'impianto è realizzato in assenza di permesso.

Non è consentito spostare l'impianto in sito limitrofo per eludere il limite temporale dei tre mesi.

3) Impianti di altri enti pubblici

Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1, del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio Tecnico del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;

In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;

In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

4) Messa in esercizio

Per la messa in funzione degli impianti ed acquisizione del titolo abilitativo edilizio dovrà essere presentata la documentazione prevista all'art.87 Dlgs n.259/2003 (codice delle comunicazioni). La messa in funzione degli impianti è subordinata alla presentazione, in ogni caso (sia per potenze inferiori che superiori a 20 Watt) del certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle altre certificazioni previste dalla normativa edilizia, nonché della presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. N. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato.

Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPAC per le verifiche di competenza.

Le stazioni Radio Base e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti dovranno essere corredati da un cartello in materiale resistente di dimensione A4 indicante i seguenti dati:

- data di installazione dell'impianto;
- nome del gestore e del proprietario dell'impianto;
- tipo di impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc..)
- frequenze utilizzate;
- potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;
- altezza del centro dell'antenna in metri.

CAPO IV

Art. 9 – Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli impianti

1) I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;

2) Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;

3) Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

CAPO V

Art. 10 – Azioni di risanamento

1) Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.P.G.R. 94/2005, e loro successive modifiche ed integrazioni.

2) Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed

integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

3) Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune, prima di provvedere in modo autoritativo, si impegna a trovare accordi con i gestori.

Art. 11 – Rilocalizzazione degli impianti

1) Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero su aree, fabbricati o immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 4, del presente Regolamento comunale;
- E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.

2) L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale;

3) I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

CAPO VI

Art. 12 – Funzioni di vigilanza e controllo

1) Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'ARPAC ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell'A.S.L. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2) Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

3) Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive finanziate dal Comune.

4) Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune realizzerà delle campagne di rilevamento (sistematiche e/o a campione), i cui risultati saranno resi disponibili alla popolazione.

5) Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

6) Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Art. 13 – Sanzioni amministrative

1) Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, verrà emessa ordinanza da parte del Responsabile del settore preposto per il ripristino delle condizioni prescritte entro il termine massimo di 30 giorni.

2) Scaduto inutilmente tale termine, richiamando anche le competenze in materia di igiene e sanità pubblica (art. 54 del D.Lgs. 267/2000), il Responsabile del settore preposto emetterà ordinanza di disattivazione dell'impianto e verrà applicata sanzione amministrativa di Euro **25.000,00**.

3) Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti. Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del D.P.R. 6 giu. 2001 n° 380 e successive modifiche e integrazioni.

4) In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo viene ordinata la disattivazione del medesimo e viene applicata una sanzione amministrativa di Euro **25.000,00**.

5) In caso d'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzativo da quattro a sei mesi, in caso di nuova infrazione l'autorizzazione viene revocata. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

6) Nei casi di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di Euro **50.000,00**. Viene inoltre ordinata la cessazione immediata dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.

CAPO VII

Art. 14 – Partecipazione ed informazione

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi vigenti, la partecipazione alla procedura e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio comunale;

2) Tutte le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento verranno istruite secondo le norme dello stesso, mentre quelle già in itinere potranno essere autorizzate nel rispetto del CAPO II articoli 3 e 4.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Giuseppina Chianese

f.to dott.ssa Vania De Cocco

PER COPIA CONFORME: 31/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Vania De Cocco



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/07/2014

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/08/2014

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Vania De Cocco